



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 558 DEL 28-12-2016  
Determinazione del Responsabile dell'AREA I n. 88 del 28-12-2016

<b>OGGETTO</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO APRILE 2016 – DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.</b>
----------------	---

**Premesso che:**

- l'art. 97, co. 4, lettera c), del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come modificato dall'art. 10, co. 2-quater, della Legge 11 agosto 2014, n. 114 diconversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", prevede che il Segretario Comunale "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte";
- l'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dispone, al quarto comma, che "... sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge del 15 maggio 1997, n. 127 (ora articolo 97 del TUEL), rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni";
- l'art. 10 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014, n. 114, ha riformulato i criteri di attribuzione al Segretario Comunale e Provinciale dei diritti di rogito e del provento annuale dei diritti di segreteria, intervenendo, da una parte, con l'abrogazione espressa dell'art. 41, co. 4, della L. 11.7.1980, n. 312, che riconosceva ai Segretari Comunali e Provinciali che rogavano atti - indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della citata tabella D, allegata alla Legge n. 604/1962- per conto dell'Ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento spettante al Comune o alla Provincia in misura pari al 75 per cento, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento; dall'altra, il Legislatore, con il comma 2 dell'art. 10, cit., ha attribuito integralmente al Comune o alla Provincia il provento annuale dei diritti di segreteria, modificando, in tal senso, l'art. 30, co. 2, della citata L. 15.11.1973, n. 734.
- il medesimo art. 10, introduce, al principio generale della spettanza all'Ente dei sunnominati proventi, un'eccezione con la disposizione contenuta nel comma 2-bis, laddove è previsto che: "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";
- il comma 2-ter del medesimo art. 10 della L. 11.8.2014, n. 114, introdotto in sede di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24.6.2014, n. 90, stabilisce che le norme dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014 "non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore" del medesimo decreto legge, e cioè dal 25 giugno 2014;

**Vista** la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n. 194 del 14.11.2014, a tenore della quale, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al Segretario Comunale, laddove gli importi riscossi dal Comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del Segretario Comunale e Provinciale;

**Vista** la determinazione del precedente Responsabile dell'Area Amministrativa n. 237 del giorno 11.5.2016, con la quale si è proceduto alla liquidazione dei diritti di rogito fino alla data del 31 marzo 2016;

**Vista**, inoltre, la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 21 del 3.7.2015, a tenore della quale, alla luce della previsione "di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti";

**Vista** pure la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 7.4.2016, con la quale il Giudice delle Leggi ha interpretato la recente normativa sui diritti di rogito spettanti ai Segretari Comunali, nel senso che detti diritti spettano ai Segretari in servizio negli Enti privi di dirigenza. Ed invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza succitata, nell'esprimersi sulla costituzionalità di una norma della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, relativa ai diritti di rogito, ha definito che il summenzionato D.L. n. 90/2014, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, cit., riconosce i diritti di rogito ai Segretari negli enti privi di dirigenza, chiarendo che "la norma statale si applicherebbe solo ai Segretari dei Comuni senza dirigenti, ... attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito";

**Visti** i numerosi provvedimenti giurisdizionali recentemente emessi al riguardo (cfr. Trib. Milano nn. 1539/2016, 2561/2016; da ultimo, Trib. Busto Arsizio n. 307 del 3.10.2016), a tenore dei quali, "La norma riconosce, pertanto, ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale (ossia quelli posti in fascia C), il diritto ai benefici di cui all'art. 30 della legge n. 734/1973, ed estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B), a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti ... Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente, quale segretario comunale di fascia A operante in comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, alla corresponsione delle somme richieste a titolo di diritti di segreteria di cui all'art. 30 della legge n. 743/1973";

**Atteso** che, nel periodo dal 1 aprile al 27 dicembre 2016, sono stati riscossi € 329,62, sui contratti rogati dal Segretario Comunale titolare di questo Comune di Villalba, Dott.ssa Concettina Nicosia (cfr. Rep. dal n. 1 del 27 maggio 2016);

**Ritenuto**, in ottemperanza alla normativa sopra citata ed alla recente giurisprudenza costituzionale e civile, di dover provvedere alla liquidazione dei diritti di segreteria, dando atto che questo Comune di Villalba è privo di personale con qualifica dirigenziale e che le spettanze dovute al Segretario Comunale titolare risultano in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

**Tenuto conto** che, con deliberazione consiliare n. 28 del 18.10.2016, è stato approvato il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2016;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
**Visto** il vigente Statuto Comunale,

## **DETERMINA**

**1. di dare atto** che, nel periodo dal giorno 1 aprile al 27 dicembre 2016, sono stati riscossi € 329,62 per diritti di segreteria sui contratti rogati dal Segretario Comunale titolare di questo Comune di Villalba, Dott.ssa Concettina Nicosia (cfr. Rep. dal n. 1 del 27 maggio 2016);

di dare atto, inoltre, che la quota spettante al Segretario Comunale non supera un quinto dello stipendio in godimento;

**2. di impegnare**, in favore del Segretario Comunale, Dott.ssa Concettina Nicosia, la quota spettante di € 329,62 al lordo delle ritenute e comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP a carico dell'Ente, in favore del Segretario Comunale, Dott.ssa Concettina Nicosia, per la causale di cui sopra, dando atto che la superiore somma dovrà trovare imputazione al macroaggregato - codice di bilancio 1.2.1.101- capitolo 370 denominato "Quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale", dell'approvato bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;


**3. di dare atto**, altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità tecnico-contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area II-Finanziaria, ai sensi dell'art. 151, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**4. di trasmettere** l'approvata determinazione al Responsabile del Settore II-Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 151, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**5.** di pubblicare il presente provvedimento per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba, 28-12-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA I  
F.to DOTT.SSA CONCETTINA NICOSIA



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa derivante dall'adozione della determinazione suesposta che sara' imputata per la somma complessiva di €. 329,62 così come segue:

Impegno	Intervento	Cap./Peg	Articolo	2015	2016	2017	Creditore
596	01.02.101	370	0	329,62	0,00	0,00	NICOSIA CONCETTINA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.toRAG. GIUSEPPE PLUMERI